



DECRETO 29 aprile 1996 n.43 (pubblicato il 30 aprile 1996)

REQUISITI PSICO-FISICI NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO, LA REVISIONE E LA CONFERMA DELLA PATENTE DI GUIDA

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la Legge 30 novembre 1995 n.134;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.13 del 22 aprile 1996;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

ART. 1

Requisiti generali fisici e psichici

1 - Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di guida occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici eventualmente ritenuti necessari, risulti essere esente da malattie fisiche e psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali, che possono comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati.

2 - Il Dirigente del Servizio Medicina di Base, o suo delegato, che rilascia il Certificato di idoneità alla guida deve tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 9.

3 - Quando dagli accertamenti sanitari o dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute necessarie, si evidenziano malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui ai successivi articoli 2, 3, 4 e 9, il medico può rilasciare il Certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

ART. 2

Efficienza degli arti

1 - Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della normale patente di guida, coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti.

2 - Sono invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza, la rapidità e la coordinazione dei

movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

3 - L'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.

ART. 3

Requisiti visivi

1 - Per conseguire o confermare o per la revisione della patente di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente posseda campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnalazione stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.

2 - Per conseguire la patente di guida delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore a 10/10 complessivi, con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.

3 - Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.

4 - In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.

5 - Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.

6 - Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

7 - Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.

8 - L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purchè sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.

9 - Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a contatto non si applica la disposizione di cui al comma 8.

10 - Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.

11 - Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate nè confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.

12 - Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte del medico competente, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.

13 - Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dal medico competente che potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

ART. 4

Requisiti uditivi

1 - Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.

2 - La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purchè tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico competente.

3 - Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.

ART. 5

Tempi di reazione

Per conseguire, confermare o per la revisione della patente di guida delle categorie C, D ed E e per la patente speciale delle categorie C e D occorre avere tempi di reazione, in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.

ART. 6

Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione

della patente speciale delle categorie A, B, C e D

1 - Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:

a) i monoculi che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;

b) coloro che, abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;

c) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B normali, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;

d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.

2 - Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida della categoria A e B normali.

3 - Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.

4 - Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonchè sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonchè sufficiente visione binoculare.

5 - I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto, purchè tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.

6 - Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente speciale di categoria C e D i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione, rispettivamente, della patente normale di categoria C e D.

ART. 7

Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione

della patente speciale delle categorie A, B, C e D

1 - Possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non raggiungono i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida normale della categoria A e B, purchè i veicoli siano muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d'obbligo.

2 - Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente speciale delle categorie C e D occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l'orecchio che sente di meno.

3 - La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria A, B, C e D può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purchè tollerati.

4 - Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneità fisica.

ART. 8

Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento,

la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

1 - Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D purchè la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre.

2 - La funzionalità delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dal medico competente.

3 - L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire al medico che procede all'accertamento.

4 - L'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso l'Ufficio Registro Automezzi sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.

5 - Il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria A per la guida di motocicli non può essere concessa ai minorati degli arti.

6 - Il medico competente nel valutare la possibilità del rilascio di patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un periodo di validità minore di quello massimo previsto.

7 - Le minorazioni anatomiche o funzionali di cui al 1° comma, sono così classificate:

1 - Perdita anatomica totale di un arto superiore (d=destra o s=sinistra) o parziale per amputazione ad un livello piu' alto del punto di unione del terzo medio con il terzo superiore dell'avambraccio,

oppure

limitazione funzionale equiparabile;

2 - perdita anatomica parziale di un arto superiore (d=destra, s=sinistra) con conservazione di tutto il terzo superiore dell'avambraccio e con integrità funzionale dell'articolazione scapolo-omerale e del gomito, purchè il soggetto sia munito di protesi tollerabile ed efficiente per la manovra del volante, con opportuno ancoramento ad esso. Qualora la protesi manchi o non sia efficiente e/o tollerata, la minorazione deve essere inquadrata nella classe 1;

2a. limitazione funzionale di un arto superiore (d=destra, s=sinistra), per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari o di altra natura, che provochi una diminuzione della forza e della mobilità dell'arto, o di un suo segmento, che non consenta di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, con correzione di protesi, non risulti comunque piu' grave di quella descritta al punto 2. Qualora la protesi manchi o non sia efficiente e/o tollerata, la minorazione deve essere inquadrata nella classe 1;

2b. limitazione funzionale di un arto superiore (d=destra, s=sinistra), per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari o di altra natura, che provochi una diminuzione della forza e della mobilità dell'arto, di un suo segmento, che non consenta di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, anche senza correzione di protesi, non risulti comunque piu' grave di quella descritta al punto 2;

2c. sub anchilosi scapolo-omerale della spalla destra;

3 - perdita anatomica di una mano (d=destra, s=sinistra) o di tutte le sue dita,

oppure

limitazione funzionale di essa tale da non consentire una presa sufficientemente valida;

3a. riduzione dello sviluppo di un arto superiore (d=destra, s=sinistra);

3b. parziale perdita funzionale di un arto superiore (d=destra, s=sinistra) con perdita parziale della forza e mantenimento di sufficiente mobilità;

4 - perdita anatomica totale di un arto inferiore (d=destra o s=sinistra) o parziale per amputazione della gamba ad un livello piu' alto di quello corrispondente ad otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio,

oppure

limitazione funzionale equiparabile;

5 - perdita anatomica parziale di un arto inferiore (d=destra o s=sinistra) con conservazione della gamba ad almeno otto centimetri dalla interlinea articolare del ginocchio, con integrità funzionale dell'articolazione del ginocchio e dell'anca, purchè il soggetto sia munito di protesi tollerabile ed

efficiente per l'effettuazione della manovra di un pedale opportunamente adattato. Qualora la protesi manchi o non sia efficiente e/o tollerata, la minorazione deve essere inquadrata nella classe 4;

5a. limitazione funzionale di un arto inferiore (d=destra o s=sinistra), per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari o di altra natura, che provochi una diminuzione della forza e della mobilità dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, con correzione di protesi, non risulti comunque piu' grave di quella descritta al punto 5. Qualora la protesi manchi o non sia efficiente e/o tollerata, la minorazione deve essere inquadrata nella classe 4;

5b. limitazione funzionale di un arto inferiore (d=destra o s=sinistra), per esiti stabilizzati di lesioni nervose, ossee, articolari, tendinee o muscolari o di altra natura, che provochi una diminuzione della forza e della mobilità dell'arto o di un suo segmento, tale da non consentire di compiere correttamente le manovre ad esso devolute e che, anche senza correzione di protesi, non risulti comunque piu' grave di quella descritta al punto 5;

5e. anchilosi rettilinea del ginocchio destro;

5w. anchilosi rettilinea del ginocchio sinistro;

5r. arto inferiore destro semivalido (perdita parziale della forza, mantenimento di sufficiente mobilità);

5l. arto inferiore sinistro semivalido (perdita parziale della forza, mantenimento di sufficiente mobilità).

ART. 9

Malattie invalidanti

Le malattie ed affezioni riportate nelle disposizioni seguenti, con le specificazioni per ognuna di esse indicate, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.

A - Affezioni cardiovascolari.

La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dal medico competente avvalendosi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. Il medico terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con la patente delle categorie C, D, E.

B - Diabete.

La patente di guida non deve essere rilasciata, nè confermata ai candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della guida. A giudizio del medico e con sua espressa

certificazione, a seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente di guida può essere rilasciata o confermata a candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere nè rilasciata nè confermata a candidati o conducenti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.

C - Malattie endocrine.

In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte di uno specialista appartenente alla struttura pubblica.

D - Malattie del sistema nervoso.

La patente di guida non deve essere nè rilasciata nè confermata a candidati o conducenti colpiti da:

a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;

b) malattie del sistema nervoso periferico;

c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. A giudizio del medico competente e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;

d) epilessia. La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epiletici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dal medico competente sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.

E - Malattie psichiche.

La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che il medico competente potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. Il medico competente, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

F - Sostanze psicoattive.

La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope nè a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale il medico competente, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalso della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. Il medico competente tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

G - Malattie del sangue.

La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

H - Malattie dell'apparato urogenitale.

La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dal medico competente. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

ART. 10

Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D, purchè i veicoli siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento.

ART. 11

Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano secondo i criteri previsti dall'allegato Regolamento.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 aprile 1996/1695 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME SUI REQUISITI PSICOFISICI

PREMESSE

La normativa sui requisiti psico-fisici prevede la possibilità di rilasciare la patente di guida anche a coloro che sono affetti da piu' minorazioni invalidanti. Nel caso in cui le minorazioni interessino gli arti, la colonna vertebrale e/o le caratteristiche dello sviluppo somatico, il rilascio della patente è subordinato alla condizione che sia possibile supplire alle minorazioni con adeguate protesi e/o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre e/o una particolare disposizione dei comandi.

1) Minorazioni non invalidanti

Gli articoli 2, 3 e 4 del Decreto sui requisiti psico-fisici stabiliscono i requisiti richiesti per la normale patente di guida. Sono da considerare non invalidanti, e pertanto suscettibili di rilascio, revisione o conferma di validità della normale patente di guida:

a) - l'insufficienza visiva che possa essere compensata da una protesi adeguata e tollerata (lenti endoculari, occhiali, o lenti a contatto) secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto;

b) - l'insufficienza auditiva che possa essere compensata con l'adozione di apparecchi correttivi dell'udito, monoaurali o binaurali, purchè tollerati, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;

c) - le minorazioni anatomiche e/o funzionali degli arti, della colonna vertebrale e/o delle caratteristiche somatiche che, considerate singolarmente e nel loro insieme e senza l'ausilio di protesi non siano di tale gravità da menomare la forza e la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti la guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto.

2) Minorazioni invalidanti

Per minorazione invalidante deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica e/o funzionale riferita ad organi, ovvero ad una parte del corpo, la quale non consenta il rilascio o la conferma di validità della normale patente di guida.

Le minorazioni invalidanti possono interessare:

- la vista;
- l'udito;
- gli arti;
- la colonna vertebrale;
- la conformazione o lo sviluppo somatico (es. statura).

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del Decreto, stabiliscono le condizioni di rilascio, revisione o conferma di validità di una patente speciale per la guida di determinati tipi di veicoli delle categorie A, B, C e D, anche in presenza di una o più minorazioni invalidanti.

Le minorazioni di cui agli articoli 8 e 9, in quanto giudicate invalidanti, potranno consentire il rilascio, la revisione o la conferma di validità di una patente speciale solo a condizione che sia possibile vicariare le funzioni compromesse con adeguate protesi, adattamenti del veicolo e/o una particolare disposizione dei comandi.

Qualora tale compensazione non sia possibile (si tratta in genere di alterazioni funzionali che compromettono la rapidità dei movimenti) non potrà essere rilasciata alcuna patente di guida.

Nell'elencazione riportata ai successivi paragrafi 4 e 5 sono indicati i casi di minorazione degli arti, presenti singolarmente o in combinazione fra loro, per le quali è stata prevista la possibilità di rilascio, revisione o conferma di validità di patenti speciali per la guida di determinati veicoli delle categorie A, B, C e D.

In forza della disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 8 non si ammette il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria A speciale per la guida di motocicli nei confronti di coloro che presentino, negli arti, minorazioni giudicate invalidanti.

3) Certificato medico

Nel certificato rilasciato dal medico competente dovranno essere dettagliatamente descritte le minorazioni riscontrate indicando, per ciascuna di esse, se sono giudicate invalidanti o non invalidanti.

Per le minorazioni giudicate invalidanti si deve fare riferimento alla classificazione riportata nei paragrafi 4 e 5.

Per le minorazioni non inquadrabili nella classificazione riportata nei surrichiamati paragrafi, e tuttavia suscettibili di adeguate soluzioni, dovrà farsi riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto sugli Adattamenti e le Prescrizioni.

Nello stesso certificato medico dovranno altresì essere indicati, se previsti in alternativa, gli apparecchi di protesi, gli adattamenti del veicolo e/o la particolare disposizione dei comandi destinati a compensare i deficit derivanti dalle minorazioni invalidanti riscontrate, così come descritti nel Decreto sugli Adattamenti e le Prescrizioni.

I suddetti adattamenti e prescrizioni potranno essere indicati anche sotto forma codificata facendo riferimento ai codici di classificazione che, a loro volta, fanno riferimento alle classi di minorazione riportate nei paragrafi 4 e 5.

4) Minorazioni singole

Le minorazioni invalidanti degli arti superiori sono inquadrate nelle classi 1, 2 e 3 e quelle degli arti inferiori sono inquadrate nelle classi 4 e 5 previste dall'articolo 8, comma 7, del presente Decreto.

L'inquadramento nelle diverse classi segue il criterio dell'ordine decrescente di gravità.

Quando occorre, alla classe è associata una lettera per designare l'arto destro (d, e o r) o l'arto sinistro (s, w o l).

Nell'ambito delle classi 2, 3 e 5 sono previste alcune sottoclassi (a, b, c) in ciascuna delle quali sono inquadrate minorazioni che possono essere compensate con prescrizioni dello stesso tipo.

Le descrizioni sono finalizzate ad agevolare l'inquadramento nelle diverse classi e sottoclassi e ad eliminare, per quanto possibile, le incertezze che potrebbero insorgere dall'esame obiettivo dei singoli casi.

Talune minorazioni potranno essere inquadrate nelle classi 2 e 5 solo se integrate nella classe di minorazione immediatamente precedente.

Le protesi, se prescritte, debbono essere annotate sulla patente di guida indipendentemente dagli adattamenti del veicolo e/o dalla particolare disposizione dei comandi.

5) Minorazioni multiple

Le minorazioni indicate nel paragrafo 4 possono essere presenti anche in combinazione fra loro (per esempio: 1-4, 2-5, 4-4 ecc.) e, per casi esaminati, sono riportate, nel Decreto sugli Adattamenti e le Prescrizioni, le prescrizioni corrispondenti.

E' prevista altresì la possibilità di rilasciare una patente speciale anche in presenza di minorazioni multiple interessanti, in varia misura, tutti e quattro gli arti. Le minorazioni attualmente previste sono le seguenti:

3a-3a/4-4 riduzione dello sviluppo degli arti superiori e perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori;

3b-3b/4-4 perdita funzionale parziale degli arti superiori e perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori.

Occorre tuttavia tener presente che le notevoli differenze riscontrabili nei quadri clinici surriportati non consentono di generalizzare il livello di efficienza residua degli arti superiori. Le prescrizioni compensative delle minorazioni dovranno pertanto essere determinate caso per caso e assoggettate, per ora, alla procedura indicata nel Decreto sugli Adattamenti e le Prescrizioni.

6) Coesistenza di minorazioni invalidanti

Le minorazioni descritte nell'articolo 8, comma 7, del presente Decreto possono coesistere anche con altre minorazioni interessanti:

- la vista;
- l'udito;
- le anomalie della conformazione e/o lo sviluppo somatico.

La coesistenza di una minorazione della vista comporta l'ulteriore prescrizione della protesi, se necessaria.

La coesistenza di una minorazione dell'udito comporta l'ulteriore prescrizione del secondo specchio retrovisore esterno, in aggiunta a quello regolamentare.

La coesistenza di una minorazione riguardante la conformazione e/o lo sviluppo somatico comporta, in generale, l'adozione di soluzioni compensative che interferiscono con quelle richieste dalla presenza di una o più minorazioni interessanti gli arti: per tali casi, al momento non classificati, si farà ricorso alla procedura prevista dal Decreto sugli Adattamenti e le Prescrizioni.

La stessa procedura dovrà essere seguita anche in ogni altro caso che non sia inquadrabile, per analogia, fra quelli descritti e classificati.